



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 5435 del 20 maggio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Prof. Avv. M. De Mari – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 28 aprile 2022, in relazione al ricorso n. 7090, presentato dal sig. _____ (di seguito “il Ricorrente”) nei confronti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. (di seguito “l’intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 2 ottobre 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 27 novembre successivo in maniera non giudicata soddisfacente, parte Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il Ricorrente contesta all'Intermediario di aver collocato prodotto finanziari rischiosi (azioni) di propria emissione "... *in totale spregio della normativa settoriale e codicistica posta a tutela dei risparmiatori e degli investitori contemplata dal d.lgs nr. 58/1998 e dai suoi regolamenti attuativi ratione temporis applicabili*".

Il Ricorrente - che deduce preliminarmente la nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari di volta in volta compiute, in ragione della mancata sottoscrizione di un valido contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento - in particolare, lamenta: (i) l'inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni, sia in rapporto al proprio profilo, sia per eccesso di concentrazione; (ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati.

Sulla base di quanto esposto, il Ricorrente conclude chiedendo al Collegio, in via principale, di dichiarare l'Intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, pari a € e, in subordine, di dichiararlo tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dei dedotti inadempimenti, che quantifica nella medesima misura complessiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi, oltre che "*il rimborso di spese, diritti ed onorari della presente fase da distrarsi in favore del ... procuratore*".

3. L'Intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso. Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale, al riguardo fornendo evidenza delle operazioni d'investimento che hanno portato l'odierno Ricorrente a detenere complessivamente i titoli per cui è controversia.

L'intermediario eccepisce, poi, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'ACF con riferimento alla sottoscrizione di strumenti finanziari avvenuta in data 13 novembre 2002 e 21 gennaio 2005, non risultando in casi della specie la prestazione di alcun servizio di investimento da parte della Banca, rilevante ai sensi e per gli effetti della normativa all'epoca vigente.

L'Intermediario eccepisce, ancora, la prescrizione delle pretese, tanto restitutorie quanto risarcitorie, per le operazioni eseguite in epoca antecedente il decennio dalla presentazione del reclamo, che rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione.

Eccepisce, poi, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria, per assenza di un pregiudizio attuale e per la mancata verifica di alcun danno, dal momento che i titoli per cui è controversia non possono ritenersi, allo stato, privi di valore né tantomeno privi di qualsivoglia prospettiva di recupero.

Quanto all'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, il resistente sostiene che parte Ricorrente è sempre stata perfettamente a conoscenza della tipologia di investimento sottoscritta, la cui profilatura è stata correttamente tracciata, e di ritenere di non avere comunque contravvenuto alle disposizioni impartite dalla normativa di riferimento. A tutto ciò avuto riguardo, l'Intermediario formula conclusiva domanda di rigetto del ricorso, dopo aver contestato, ad ogni buon conto, la quantificazione del danno di parte attorea, al riguardo segnalando che, negli anni, il Ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni, sicché i relativi valori andrebbero comunque detratti dall'eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio.

4. Parte Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare repliche ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF, per richiamare argomentazioni di tenore sostanzialmente analogo a quelle già formulate in sede di ricorso e reiterare conclusivamente le sue domande.

5. L'Intermediario ha ritenuto di produrre repliche finali, ribadendo tutto quanto già argomentato, eccepito e dedotto in precedenza.

DIRITTO

1. Deve essere esaminata in primo luogo l'eccezione di parziale inammissibilità del presente ricorso, relativamente alle operazioni disposte dall'odierno Ricorrente in data 13 novembre 2002 e 21 gennaio 2005. L'eccezione risulta fondata, trattandosi di operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore (12 gennaio 2006), dell'art. 25-bis del TUF, dunque in epoca in cui il collocamento da parte di intermediario bancario di strumenti finanziari dallo stesso emessi (c.d. *self placement*) era ricondotta nell'ambito della "raccolta del risparmio", ai sensi dell'art. 11 del TUB (da ultimo, Decisione n. 5170 del 4 marzo 2022), e non ancora assoggetta anche alle previsioni, e tutele, previste per la prestazione di servizi d'investimento nei confronti della clientela.

2. Meritevole di accoglimento è, altresì, l'eccezione di prescrizione delle pretese azionate in relazione agli acquisti antecedenti all'11 giugno 2009. L'eccezione risulta fondata con riferimento tanto alle pretese restitutorie, conseguenti alla eventuale declaratoria di nullità degli acquisti, quanto con riferimento al diritto al risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi di corretta informazione.

Il Collegio si è, infatti, già pronunciato sul tema aderendo, quanto alla pretesa restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità contrattuale, all'indirizzo interpretativo – del tutto dominante anche nella giurisprudenza della Suprema Corte – che identifica il *dies a quo* con quello di esecuzione della prestazione indebita. Con riferimento al diritto al risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi di corretta informazione, è avviso del Collegio – anch'esso oramai più volte affermato – che del pari il *dies a quo* della prescrizione si indentifichi con quello in cui si consuma

l'inadempimento, anche perché in tali casi il danno si produce immediatamente nella sfera del cliente, essendo rappresentato dal pregiudizio alla possibilità di compiere una scelta consapevole; un danno che non è legato, dunque, al fatto in sé della perdita di valore del titolo o accadimenti analoghi, il che del resto può dipendere, specie per gli investimenti a lungo termine come sono quelli azionari, anche da fatti che nulla hanno a vedere con eventuali carenze informative. Ne consegue che rientra nel perimetro del ricorso in esame la sola operazione avente ad oggetto la sottoscrizione di n. 507 azioni, effettuata in data 19 febbraio 2010, per un controvalore di €

3. Destituita di fondamento è, invece, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita insussistenza del nesso di causalità tra i presunti danni lamentati e gli inadempimenti contestati all'Intermediario, in quanto, come reiteratamente affermato da quest'Arbitro (*ex multis*, Decisione n. 4730 del 9 dicembre 2021), eventuali carenze probatorie circa la sussistenza del nesso di causalità o del danno non configurano un profilo di inammissibilità del ricorso, bensì una questione che afferisce al merito della controversia.

4. La domanda principale di nullità, in base alla documentazione versata in atti dalle parti, non può dirsi fondata, constando in atti copia del contratto quadro regolarmente sottoscritto dal cliente odierno Ricorrente, datato 3 giugno 2002 – poi rinnovato in data 3 settembre 2008 e 29 marzo 2012 – e che, dunque, copre tutte le operazioni di acquisto per cui è residualmente controversia.

Risulta, invece, meritevole di accoglimento la domanda subordinata di risarcimento del danno in dipendenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio degli strumenti finanziari. Non risulta, infatti, che l'odierno resistente abbia congruamente adempiuto agli obblighi di informazione attiva, assicurandosi che il cliente, all'atto dell'investimento, fosse consapevole degli effettivi rischi connessi all'operatività di che trattasi,

non potendo essere considerato idoneo e sufficiente allo scopo il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, consegnato al cliente in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, in cui, per quanto attiene alle azioni, veniva fornita solo una generica definizione di tale tipologia di strumenti finanziari e descritti i rischi tipici. Lo stesso è a dirsi per la documentazione posta a disposizione del cliente all'atto dell'operazione e con riguardo all'informativa in materia di conflitto d'interesse, attestativa di un adempimento solo formale degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, senza dunque consentire al cliente di pervenire a scelte d'investimento effettivamente consapevoli. Ciò vale anche per la condotta valutativa di appropriatezza (con esito positivo), che non contiene alcuna motivazione a supporto di un tale giudizio.

5. Accertato, in conclusione, l'inadempimento dell'intermediario - e ritenuto che le omissioni informative e le carenze comportamentali abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento del cliente, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che se l'odierna parte Ricorrente fosse stata, al tempo, resa compiutamente edotta delle caratteristiche e dei connessi profili di criticità non avrebbe eseguito l'investimento per cui è residualmente controversia - occorre procedere alla liquidazione del danno occorso.

È avviso del Collegio che esso vada liquidato in misura pari al capitale che risulta impiegato nell'acquisto dei titoli nel febbraio 2010, pari come detto a complessivi €

Ai fini della liquidazione del danno, dal capitale investito deve, tuttavia, essere detratto l'ammontare dei dividendi percepiti (per € in quanto si tratta di utilità conseguenti alle operazioni contestate, e che il Ricorrente non avrebbe ottenuto in loro assenza, nonché il valore attuale delle azioni per come risultante dalle quotazioni disponibili sulla piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf (€ 1,17 x 507 azioni, pari a complessivi € 593,19) sicché il danno da risarcire risulta conclusivamente pari a € . A tale

importo deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di €
oltre gli interessi legali.

Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di rimborso per le evocate spese e per compensi professionali, come da costante orientamento di questo Collegio, laddove ne ha escluso la riconducibilità nel novero delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento accertato a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento ACF.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi